

228/2025 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA                      Presidente relatore

Dott. Luca FUZIO                                                      Giudice

Dott. Luca VERZENI                                                      Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

SIDERURGICA FERRO BULLONI s.p.a.

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferrario

-RICORRENTE-

nei confronti di

SCAFFER s.r.l.

con sede in Calcinate, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva 03270010162,  
numero REA BG- 364024, in persona del legale rappresentante Maggioni Guido (c.f.  
MGGGDU68E04A794S)

-RESISTENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

IL TRIBUNALE

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Scaffier s.r.l.;



considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dall'entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dalla ricorrente, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata in corso;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i. e la parte resistente non vi ha ottemperato;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i., poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di Bergamo;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;

ritenuto di indicare come curatore l'avv. Elena Gibellini, iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 c.c.i.i., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

visto l'art. 49 c.c.i.i.;



P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di SCAFFER s.r.l., con sede in Calcinate, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva 03270010162, numero REA BG- 364024, in persona del legale rappresentante Maggioni Guido (c.f. MGGGDU68E04A794S);

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina Curatore avv. Elena Gibellini (c.f. GBLLENE75P48G160M);

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;

stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 20 gennaio 2026 ore 10,50;

asigna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 c.c.i.i.;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinques* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, 1° ottobre 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

